

COMUNE DI BORZONASCA

(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 360 DEL 13.03.1995

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL 14.09.2006

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana e' disciplinato secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto approvato con delibera di C.C. n. 307 del 29.4.1994.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di smaltimento degli R.S.U. interni ed esterni e' esercitato dal Comune con diritto di privativa, direttamente o mediante cessione di appalto.

Il servizio di raccolta R.S.U. viene svolto attraverso l'utilizzo di cassonetti collocati nei punti prescelti dall'Amministrazione Comunale.

L'utente e' tenuto a collocare i rifiuti racchiusi in sacchetti di plastica, esclusivamente all'interno dei predetti contenitori.

Per problemi di igiene e di decoro pubblici la Giunta puo' stabilire di limitare a determinare ore del giorno la deposizione dei rifiuti nei contenitori.

Fino a quando non verra' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti e' autorizzata la deposizione dei contenitori anche del seguente materiale:

- scatole di cartone e cassette di legno opportunamente compattate riducendo al minimo il loro volume.

Qualsiasi altro tipo di materiale diverso dai rifiuti domestici o da quello summenzionato non potra' in alcun modo essere inserito nei contenitori di raccolta.

ART. 3

SANZIONI RELATIVE AL DEPOSITO DI RIFIUTI

Chiunque senza autorizzazione, sposti i contenitori dai punti e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a Lire 100.000.

Chiunque depositi nei contenitori rifiuti alimentari o comunque deperibili non racchiusi

in sacchetti di plastica e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.

Chiunque deponga i rifiuti nei contenitori fuori dall'orario stabilito e' punito con la sanzione pecuniaria da L. 20.000 a L. 50.000.

Abbandonare, gettare e depositare rifiuti o altro materiale di recupero e di scarto, fuori dei contenitori, sul suolo pubblico, o aperto al pubblico o, comunque, in una posizione che crei pregiudizio all'igiene e al decoro pubblico comporta l'irrogazione di una ammenda da L. 50.000 a L. 300.000 oltre alle eventuali spese per la rimozione forzata dei rifiuti o dei materiali abbandonati.

Chiunque getti o abbandoni rifiuti o materiale di qualsiasi tipo lungo gli argini o nel greto dei corsi d'acqua e' punito con la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000.

ART. 4

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 5

PRESUPPOSTI SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.

La tassa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi di raccolta e smaltimento degli R. S. U. sono istituiti.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,5 nel quale non sia possibile la permanenza umana;

c- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti

impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e- unita' immobiliari prive di mobili e suppellettili;

f- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusione dalla tassa:

a- i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.L.gs 507/1993, e' commisurata alle qualità medie ordinarie, per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile e' misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per specifica attività ed e' commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1. La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e' svolto in regime di privativa. La tassa e'

comunque applicata per intero ancorche' si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio e' attuato.

2. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta la tassa e' dovuta in misura non superiore al 40%. La fissazione della riduzione succitata verra' effettuata con apposita delibera di Giunta.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE TASSABILI

Agli effetti dell' applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 14 categorie:

1. locali ed aree ad uso scolastico;
2. locali ed aree ad uso culturale, sportivo, ricreativo, locali destinati a circoli, associazioni, a sale di convegno, a cinema a teatri;
3. locali adibiti ad uso abitativo comprese le cantine;
4. locali adibiti a garages;
5. locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi professionali, a banche e simili;
6. negozi (esclusi quelli di frutta e verdura) laboratori e botteghe artigianali;
7. alberghi, pensioni, rifugi, collegi, convitti, colonie, seminari e simili;
8. esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, negozi depositi di frutta e verdura;
9. locali commerciali ed artigianali ad uso esposizione;
10. aree destinate a campeggi;
11. aree destinate a distributori di carburante;
12. aree o locali adibiti a deposito di materiali;
13. aree, non rientranti nelle categoria 2 destinati a spettacoli pubblici, o pubblici intrattenimenti;
14. stabilimenti ed edifici industriali.

ART. 10

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

1. gli stabili (e le relative aree) adibiti ad ufficio o servizio comunali;
2. gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
3. ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – operanti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, purchè si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale

volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno;
Ulteriori esenzioni possono essere disposte con deliberazione della giunta Municipale in presenza dei documentati casi di necessita' economica o per difendere motivazioni debitamente documentate e da accertarsi nei modi ritenuti congrui.

ART. 11

RIDUZIONI

1. Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - a- abitazioni con unico occupante che abbia la residenza nell'abitazione interessata dalla tassa 10% (dieci per cento);
 - b- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, con esclusione assoluta dell'abitazione di residenza anagrafica e salvo accertamento da parte del Comune 20% (venti per cento);
La dichiarazione di uso stagionale deve essere comunque presentata al Comune mediante atto costitutivo di notorieta' .
 - c- i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' 20% (venti per cento);
 - d- utente che, versando nelle circostanze di cui al punto b, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale 20% (venti per cento);
 - e- agricoltori occupanti, la parte abitativa della costruzione rurale, da documentarsi mediante idonea dichiarazione CD4 dello S.C.A.U. partita I.V.A. attivata, altra certificazione o documentazione ritenuta congrua 25% (venticinque per cento);
4. le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, oltre che accertamenti di ufficio del Comune ed hanno effetto dell'anno successivo;
5. le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili in caso di eventuale situazione di contemporanea presenza di due o piu' fattispecie; sara' comunque applicata la riduzione piu' favorevole per l'utente.

ART. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non

- ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera;
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno;
 3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%;
 4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del D.L.gs. 507/1993;
 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento puo' essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata con sanzione, interessi e accessori;
 6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.L.gs 507/93, presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassibilita' rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell 'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'Amministrazione del condomino ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprieta' e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. la denuncia deve contenere:
 - a - l'indicazione del codice fiscale;
 - b- cognome e nome nonche' luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c- per gli enti, istituti, associazione, societa' e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f- la provenienza (il nominativo del proprietario precedente),
 - g- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del

rappresentante legale o negoziale;

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale dell 'Ufficio di provenienza.

ART. 14

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell' Art. 64 del D.L.gs. 507/93 e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza;
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata;
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante;
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall 'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.L.gs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.L.gs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 17

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformita' di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93;
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L.gg 31 dicembre 1992, n. 546 e' disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59 comma 2 secondo periodo 63, commi 2,3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo 66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.L.gs.507/93 che hanno decorrenza dal 1 gennaio.